



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

I.C.I.: CONTENUTO MINIMO DELLA MOTIVAZIONE DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 18[^], 8 maggio
2025, n. 2924

Composizione

Clemente Antonio (Presidente) – Aquino Vincenzo (Relatore) – Lello Massimo
(Giudice)

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) – 340
TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972

I.C.I. – Accertamento – Obbligo di motivazione – Contenuto - Fattispecie

Massima

In tema di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), l'obbligo di motivazione dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'*an* ed il *quantum*. (In motivazione è stato precisato che il requisito motivazionale richiede, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa).

Rif. normativi

art. 11 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass. civ., sez. 5[^], ord. 9 ottobre 2024; Cass. civ., sez. 5[^], 8 novembre 2017 n.
26431; Cass. civ., 5 novembre 2004, n. 21571

Anno pubb.

2025